

NDG 0342753

**ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L.
STRADA VICINALE RIBROCCA,11
15057 - TORTONA AL**

MILANO, 24/05/2016
DOCUMENTO DI SINTESI N° 2016/001

OGGETTO : contratto di factoring / rapporto di dilazione di pagamento

Per le prestazioni, gli oneri ed i rischi relativi indicati nelle "Condizioni Generali per le Future operazioni di Factoring" e/o nei Contratti di factoring e/o nei Contratti/Cessione, il Factor percepirà mediante addebito sull'apposito Conto Corrente Liquidazione i compensi sottoelencati

ANTICIPO PUTO NOT NOTIFICATION CREDITI CEDUTI NEI CONFRONTI EE.PP.

LINEA CREDITO 351836/158

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

C102	COMMISSIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	0,600 %
C123	COMMISSIONE MENSILE DI PLUSFACTORING DA PERCEPIRE PER RITARDATO PAGAMENTO DEI CREDITI CEDUTI, DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEGLI STESSI A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	
	SUI CREDITI SCADUTI DA 0 GG FINO A 60 GG	0,000 %
	SUI CREDITI SCADUTI DA 61 GG	
C220	SPESE INCASSO SDD B2B	3,50 EUR
C221	SPESE INCASSO SDD CORE	3,50 EUR
C225	SPESE INSOLUTO SDD B2B	16,00 EUR
C226	SPESE INSOLUTO SDD CORE	16,00 EUR
C564	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI SDD SUCCESSIVI ALLA SCAD. CREDITO	9 GG
	SUCCESSIVI ALLA SCAD. CREDITO	
C502	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI BONIFICI SUCCESSIVI ALLA VALUTA BANCA	0 GG
C506	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI IN CONTO CORRENTE POSTALE SUCCESS. A VALUTA UFF. POSTALE	0 GG
C411	SPESE INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE	0,00 EUR
C412	SPESE PER RINNOVO INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE	0,00 EUR
C151	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA RATA DI SCADENZA DI FATTURA CEDUTA O DOCUMENTO SIMILARE	0,00 EUR
C153	SPESE POSTALI PER NOTIFICA CESSIONE	0,00 EUR
C188	SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE/TERZI	100,00 EUR
C532	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDIT	0 GG
C538	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE NON APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDIT	1 GG
C401	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA	100,00 EUR
C403	SPESE RINNOVO PRATICA	100,00 EUR
	CONTO 0351837 - TIPO CONTO: FACTORING - CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE	
C181	SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI	0,00 EUR
C193	SPESE PER OPERAZIONE	0,00 EUR
C301	TASSO DI INTERESSE CON CAPITALIZZAZIONE POSTICIPATA	3,750 %
	TASSO EFFETTIVO SU BASE ANNUA : 3,803%	
	CONTO 0352730 - TIPO CONTO: COMPETENZE - CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE	
C301	TASSO DI INTERESSE CON CAPITALIZZAZIONE POSTICIPATA	3,750 %
	TASSO EFFETTIVO SU BASE ANNUA : 3,803%	

Nei periodi in cui l'Euribor o la sua media dovessero assumere valori negativi, il tasso applicato sarà pari alla sola maggiorazione prevista (spread).

Il tasso effettivo applicato, rapportato su base annua, tenuto conto degli effetti della capitalizzazione periodica, e' calcolato con la seguente formula:

$$(((1 + t / (m \times 100))^m) - 1) \times 100$$

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Livio Cambi, 5
20151 Milano MI
Tel 02 88621
Fax 02 89457.036
e-mail:
info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

Sede Legale e Direzione Generale:
Milano, via Livio Cambi, 5 -
Capitale Sociale € 414.348.000,00
interamente versato - Iscrizione al
Registro delle imprese di Milano,
Codice Fiscale e P. IVA n°
01462680156 - R.E.A. n° 840973 -
Società con socio unico. Società
appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari cod. 2008.1 -
iscritta nell'Elenco generale ex art.
106 TUB al n. 28148 ed all'Elenco
speciale ex art. 107 TUB al n.
100005239.

dove :

t = tasso di applicazione nominale

m = periodi di capitalizzazione nell'anno : ad esempio se capitalizzazione mensile 12, se trimestrale 4

In caso di applicazione di tasso parametrato, il tasso di interesse finali e' calcolato sulla base delle quotazioni, per data valuta e giornate lavorative, pubblicate giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore",

Al verificarsi di una variazione nel tasso di riferimento il nuovo tasso effettivo sarà ricavabile con l'utilizzo della suddetta formula.

In caso di risoluzione o di recesso del contratto di factoring, sul saldo conseguente alla chiusura verranno conteggiati gli interessi al tasso in vigore prima della risoluzione o del recesso. Tali interessi non sono soggetti a capitalizzazione.

Interessi moratori: tasso in vigore maggiorato di tre punti percentuali nei limiti delle previsioni di legge in materia di usura

Commissione flat : commissione unica

Spese di handling : spese di lavorazione

Fine Condizioni economiche del servizio o dell' operazione
La parte restante di questa pagina e' stata lasciata volutamente in bianco

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Livio Cambi, 5
20151 Milano MI
Tel 02 88621
Fax 02 89457.036
e-mail:
info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

Sede Legale e Direzione Generale:
Milano, via Livio Cambi, 5 -
Capitale Sociale € 414.348.000,00
interamente versato - Iscrizione al
Registro delle imprese di Milano,
Codice Fiscale e P. IVA n°
01462680156 - R.E.A. n° 840973 -
Società con socio unico. Società
appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari cod. 2008.1 -
iscritta nell'Elenco generale ex art.
106 TUB al n. 28148 ed all'Elenco
speciale ex art. 107 TUB al n.
100005239.

CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni mantengono il proprio significato sia al singolare che al plurale

Cessione	indica il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sotto definiti; alla Cessione si applicano la legge n. 52/91 e/o le disposizioni di cui agli artt. 1260 e ss. C.C.;
Contratto	indica il presente contratto di factoring fra il Factor e il Fornitore costituito dalle presenti "condizioni generali per le future operazioni di factoring", dalle "condizioni particolari" integrative/modificative delle prime e dal Documento di Sintesi;
Corrispettivo	indica un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento;
Credito	indica l'intero ammontare dei crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi nonché quanto dal medesimo dovuto ad eventuale diverso titolo;
Debitore	indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti;
Documento di Sintesi	è il documento recante le condizioni economiche applicabili alle operazioni di factoring regolate dal Contratto di cui costituisce il frontespizio;
Factor	indica, oltre alla UniCredit Factoring S.p.A., anche il Factor estero o la Società corrispondente di cui la stessa si avvalga per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;
Fornitore	indica l'impresa che è controparte del Factor nel Contratto;
Parti	sono il Factor e il Fornitore;
Plafond	indica il limite quantitativo all'assunzione, da parte del Factor, del rischio di mancato pagamento del Debitore, nel quadro delle disposizioni di cui alla Sezione IV;
Pro solvendo	indica che per determinati crediti ceduti il Factor non ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore;
Pro soluto	indica che per determinati crediti ceduti il Factor ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento del Debitore ai sensi del successivo art.10;

Art. 1 – Oggetto

Il Contratto ha per oggetto la disciplina delle cessioni del Credito verso Corrispettivo effettuate dal Fornitore nei confronti del Factor, nonché l'esecuzione da parte del Factor di una o più delle seguenti prestazioni:

- il sollecito del pagamento e l'incasso dei Crediti ceduti dal Fornitore, nonché la registrazione sulle evidenze del Factor dei Crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi, sino al loro incasso;
- il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del Corrispettivo dei Crediti ceduti;
- l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento dovuto a inadempimento dei Debitori;

Il Factor potrà effettuare inoltre, a richiesta del Fornitore, altre prestazioni quali, ad esempio, la valutazione dei potenziali clienti italiani ed esteri ed il recupero anche giudiziale dei crediti.

Per l'effettuazione delle prestazioni indicate e per l'assunzione degli oneri e dei rischi relativi, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor i compensi meglio specificati nel Documento di Sintesi e nei suoi aggiornamenti.

Sezione I - DISCIPLINA DELLA CESSIONE

Art. 2 - Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito

Il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al Factor la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni Debitore; ricorrendone le condizioni i crediti futuri si trasferiranno ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, altrimenti, secondo le

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Livio Cambi, 5
20151 Milano MI
Tel 02 88621
Fax 02 89457.036
e-mail:
info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

Sede Legale e Direzione Generale:
Milano, via Livio Cambi, 5 -
Capitale Sociale € 414.348.000,00
interamente versato - Iscrizione al
Registro delle imprese di Milano,
Codice Fiscale e P. IVA n°
01462680156 - R.E.A. n° 840973 -
Società con socio unico. Società
appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit, iscritta all'Albo dei
Gruppi Bancari cod. 2008.1 -
iscritta nell'Elenco generale ex art.
106 TUB al n. 28148 ed all'Elenco
speciale ex art. 107 TUB al n.
100005239.

regole del codice civile, quando verranno ad esistenza.

Sarà cura del Fornitore segnalare al Factor il sorgere del credito, secondo le modalità che avranno previamente concordato. La cessione di ogni singolo credito dovrà essere proposta dal Fornitore entro il termine di trenta giorni dalla data di spedizione delle merci o di prestazioni di servizi.

Di ogni cessione accettata dal Factor sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del Fornitore, nelle forme più idonee, indicate dal Factor, salvo il rispetto delle forme di legge in caso di Crediti verso la Pubblica Amministrazione. Ove possibile, l'avvenuta cessione dovrà essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai crediti ceduti.

Il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 giorni dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria dei crediti stessi.

Per i crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il Fornitore consegnerà al Factor copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione.

I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti. Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso.

Il Factor pagherà al Fornitore il corrispettivo della cessione alla data pattuita o, in mancanza, al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito. In caso di cessione Pro soluto e di mancato pagamento dei crediti da parte del Debitore, il corrispettivo sarà pagato dal Factor, nei limiti del Plafond concesso, decorsi 210 giorni dalla scadenza dei crediti medesimi. Le parti possono convenire che il Factor ne anticipi la corresponsione. A richiesta del Factor, il Fornitore rilascerà al Factor medesimo quietanza di avvenuto pagamento, totale o parziale, del corrispettivo della cessione.

Art. 3 - Garanzie prestate dal Fornitore

Senza necessità di ulteriori conferme e con rinuncia del Fornitore ad ogni eccezione al riguardo, si intende che all'atto di ogni Cessione il Fornitore garantisca e/o si impegni a far sì:

- a) che i crediti ceduti, anche futuri, siano certi, liquidi ed esigibili a scadenza;
- b) che l'importo dei crediti ceduti, anche futuri, sia incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti o di servizi effettivamente resi;
- c) che i contratti da cui sono sorti o sorgeranno i crediti ceduti siano validamente ed efficacemente stipulati nonché adempiuti esattamente e puntualmente dal Fornitore e non sussistano fra il Fornitore e il Debitore reclami, contestazioni e controversie di qualsiasi natura che il Debitore possa eccepire al Factor in sede di pagamento dei crediti ceduti;
- d) che i crediti ceduti, anche futuri, siano nella piena ed esclusiva titolarità e disponibilità del Fornitore e legittimamente trasferibili, non soggetti a sequestro, pignoramento, garanzia, gravame né ad altri vincoli a favore di terzi;
- e) che, all'atto della Cessione, il Debitore non abbia crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, che non sussistano altre ragioni di compensazione derivanti da inadempienze di carattere retributivo, previdenziale, fiscale, assicurativo anche verso dipendenti, collaboratori e/o subappaltatori e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Fornitore ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non siano gravati da pigni o privilegi né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;
- f) che i crediti ceduti, anche futuri, siano originati da contratti di fornitura regolati dalla legge italiana, salvo espressa deroga del Factor;
- g) che i contratti di fornitura non contengano clausole lesive degli interessi del Factor;
- h) che, all'atto della Cessione, il Debitore non si trovi in stato di liquidazione, non abbia sequestri o pignoramenti ancora pendenti, né sia sottoposto a procedura concorsuale né sia stata richiesta una di tali procedure.

Il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore, salvo il caso previsto dall'Art. 9 del Contratto.

Sezione II - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Art. 4 - Informazione

Il Fornitore dovrà preventivamente sottoporre al Factor l'elenco completo di tutta la sua clientela, indicando per ciascun nominativo il volume d'affari in corso e previsionale, specificando altresì l'esistenza di altri rapporti di factoring occasionali e/o continuativi, nonché ogni altra informazione che il Factor riterrà opportuno richiedere sull'andamento del rapporto con il Debitore, anche al fine di valutare l'eventuale rinuncia alla garanzia di solvenza prestata dal Fornitore.

In corso di rapporto il Fornitore dovrà aggiornare tempestivamente il Factor circa l'acquisizione di eventuale nuova clientela e l'avvio di altri rapporti di factoring.

Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione del Factor o dei suoi incaricati tutta la documentazione e le informazioni riguardanti le caratteristiche qualitative dei Crediti ceduti e i rapporti commerciali dai quali tali crediti sorgono, con riguardo, ad esempio, alle procedure seguite nella istruttoria e valutazione della clientela e della documentazione relativa ai contratti, alle forniture, ecc. Il Fornitore è inoltre obbligato ad aggiornare periodicamente la suddetta documentazione e le informazioni, consentendo al Factor di verificare compiutamente l'adempimento dei suddetti obblighi.

Art. 5 - Rapporti con i Debitori

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Livio Cambi, 5
20151 Milano MI
Tel 02 88621
Fax 02 89457.036
e-mail:
info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

Sede Legale e Direzione Generale:
Milano, via Livio Cambi, 5 -
Capitale Sociale € 414.348.000,00
interamente versato - Iscrizione al
Registro delle imprese di Milano,
Codice Fiscale e P. IVA n°
01462680156 - R.E.A. n° 840973 -
Società con socio unico. Società
appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit, iscritta all'Albo dei
Gruppi Bancari cod. 2008.1 -
iscritta nell'Elenco generale ex art.
106 TUB al n. 28148 ed all'Elenco
speciale ex art. 107 TUB al n.
100005239.

Il Fornitore si impegna a far sì che i contratti di fornitura siano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali e a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dai Debitori esclusivamente al Factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso dei crediti medesimi. Al verificarsi di pagamenti dei Debitori erroneamente effettuati al Fornitore, questi è obbligato a trasmettere immediatamente al Factor le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Fornitore si asterrà dal negoziarli e sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d'intesa con il Factor, presso i Debitori, per consentirne l'incasso.

Il Fornitore non potrà assumere intese con i Debitori che abbiano riflessi sui Crediti senza il consenso scritto del Factor; in particolare non potrà modificare, con i Debitori, le condizioni di vendita, e/o di prestazione di servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, né addivenire a transazioni con i Debitori, senza il consenso scritto del Factor.

Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Factor dell'emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione.

Art. 6 - Collaborazione

Il Fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo con il Factor, fornendo d'iniziativa e tempestivamente ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità dei Debitori proposti in Cessione, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti al rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l'esistenza di rapporti pregressi con i Debitori offerti in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti.

A semplice richiesta del Factor il Fornitore dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di factoring, nonché sottoscrivere ogni documento che attesti la Cessione dei Crediti e delle eventuali garanzie che li assistono, utile per l'incasso dei Crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale.

Il Fornitore, prima della Cessione, è tenuto a produrre documentazione attestante la regolarità della propria posizione complessiva ed, in particolare, copia del DURC, della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di natura fiscale e dell'estratto conto rilasciato da Equitalia S.p.A. ovvero dall'Agente della riscossione di competenza da cui risulti l'insussistenza in capo al Fornitore di cartelle e/o avvisi di pagamento ovvero di provvedimenti pendenti nei suoi confronti.

Sezione III - PRESTAZIONI DEL FACTOR

Art. 7 - Registrazione ed incasso dei crediti ceduti

Il Factor, in quanto titolare dei Crediti ceduti, provvederà all'incasso dei crediti ceduti, inviando solleciti ai Debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti nonché alla registrazione dei crediti ceduti su apposite evidenze dando periodica informazione al Fornitore delle successive attività svolte.

Art. 8 - Pagamento anticipato del corrispettivo

Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i Crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata nel Documento di Sintesi e successivi aggiornamenti ai sensi della normativa vigente, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le Parti.

Attesa la garanzia di solvenza del Debitore da parte del Fornitore ai sensi dell'art. 3, il Fornitore entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Factor dovrà restituire al medesimo quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione e alle spese:

- in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti, ovvero
- qualora, anche prima della scadenza dei crediti ceduti, si possa ragionevolmente presumere che il Debitore non possa adempiere alle proprie obbligazioni (ovverosia qualora vengano rilevate situazioni di insolvenza del Debitore verso terzi - es. sconfinamenti segnalati in Centrale Rischi, protesti, ecc. - o verso il Factor medesimo nell'ambito di rapporti diversi da quello in essere con il Fornitore), ovvero
- qualora anche prima della scadenza dei crediti ceduti il Debitore dichiari di non volerli pagare;
- in caso di mancato pagamento dei crediti non aventi una scadenza esattamente determinata, decorsi sei mesi dalla data di cessione, nonostante l'intimazione ad adempiere da parte del Factor.

In tutte le ipotesi che precedono il Factor è in ogni caso esonerato dall'osservanza del disposto del secondo comma dell'art. 1267 del codice civile, ove applicabile.

Indipendentemente dalla tipologia della Cessione (pro-solvendo o pro-soluto), il Fornitore è inoltre obbligato a tale restituzione, su richiesta del Factor, qualora:

- il contratto da cui derivano i crediti ceduti venga risolto anticipatamente per qualsiasi causa;
- ricorra una qualsiasi violazione delle garanzie di cui al precedente art. 3 ed in particolare i crediti ceduti risultino a qualsiasi titolo estinti o inesigibili.

Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, la Cessione si considererà risolta, salvo che il Fornitore chieda al Factor, e questo vi acconsenta, di esperire, a spese dello stesso Fornitore, le azioni necessarie al recupero del credito.

In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. Eventuali rinunce totali o parziali ai crediti ceduti, conseguenti a transazioni poste in essere dal Factor per le finalità di cui al presente comma, comporteranno identica riduzione del corrispettivo dovuto dal Factor al Fornitore, che accetta sin d'ora incondizionatamente tale riduzione.

Art. 9 - Assunzione da parte del Factor del rischio del mancato pagamento del Debitore

Il Factor, esclusivamente previa espressa richiesta del Fornitore, potrà rinunciare alla garanzia a cui questo è tenuto in merito alla solvenza del Debitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore (Pro soluto), previa determinazione di un limite all'assunzione del suo rischio (Plafond) e nel quadro delle disposizioni e modalità operative contenute nella sezione IV "Disciplina dell'assunzione da parte del

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Livio Cambi, 5
20151 Milano MI
Tel 02 88621
Fax 02 89457.036
e-mail:
info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

Sede Legale e Direzione Generale:
Milano, via Livio Cambi, 5 -
Capitale Sociale € 414.348.000,00
interamente versato - Iscrizione al
Registro delle imprese di Milano,
Codice Fiscale e P. IVA n°
01462680156 - R.E.A. n° 840973 -
Società con socio unico. Società
appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit, iscritta all'Albo dei
Gruppi Bancari cod. 2008.1 -
iscritta nell'Elenco generale ex art.
106 TUB al n. 28148 ed all'Elenco
speciale ex art. 107 TUB al n.
100005239.

Factor del rischio del mancato pagamento del Debitore".

Sezione IV - DISCIPLINA DELL'ASSUNZIONE DA PARTE DEL FACTOR DEL RISCHIO DEL MANCATO PAGAMENTO DEL DEBITORE

Art. 10 - Concessione, limiti ed effetti dell'assunzione di rischio del Factor

Il Fornitore che intenda richiedere al Factor di assumere il rischio del mancato pagamento di un determinato Debitore, dovrà sottoporgli una richiesta con le modalità indicate dal Factor. Il Factor comunicherà al Fornitore per iscritto le sue determinazioni in merito, indicando l'importo del Plafond accordato e le ulteriori condizioni.

Nei limiti dell'importo del Plafond accordato il Factor si assumerà il rischio del mancato pagamento dell'ammontare in linea capitale dei crediti ceduti, salvo quanto previsto al successivo art. 13, restandone pertanto espressamente esclusi:

- quanto dovuto dal Debitore a titolo di risarcimento, penali, interessi di ritardo pagamento;
- ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione ecc. che il Debitore in sede di pagamento effettui, ancorché non autorizzato, a decurtazione dell'importo esposto in fattura;
- i crediti relativi a forniture o prestazioni di servizi che siano state eseguite in data anteriore alla data di decorrenza del Plafond;
- i crediti con termini di pagamento superiori a quelli definiti nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio;
- i crediti con modalità di pagamento di rischio superiore a quelle indicate nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, mezzi elettronici di pagamento (es. Sepa Direct Debit, RiBa), tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò.

Si intendono inoltre espressamente esclusi dalla assunzione di rischio del Factor quei casi in cui il mancato pagamento sia dovuto al verificarsi di cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, scioperi, rivoluzioni, tumulti, ribellioni anche a livello locale, moratorie generali e particolari, eventi catastrofici di origine naturale nonché esplosioni o contaminazioni radioattive ect.

La concessione di un Plafond con assunzione da parte del Factor del rischio nei confronti del Debitore comporta l'obbligo inderogabile del Fornitore di cedere indistintamente tutti i suoi crediti nei confronti dello stesso Debitore sorti successivamente alla data di decorrenza della validità del Plafond.

I crediti che all'atto della Cessione siano in tutto o in parte eccedenti l'ammontare del Plafond concesso si intenderanno accettati in cessione senza assunzione di rischio del Factor, salvo quanto previsto al successivo art. 11 in merito alla rotatività del Plafond.

Art. 11 - Caratteristiche del Plafond di credito

La validità del Plafond decorrerà dalla data della comunicazione della sua concessione da parte del Factor ai sensi del precedente art. 10 o dalla diversa data espressamente ivi indicata.

Il Plafond ha carattere di rotatività, cosicché, qualora lo stesso risulti totalmente utilizzato, ogni pagamento da parte del Debitore o di terzi relativo a crediti ceduti, in essere e garantiti, nonché ogni nota di credito emessa in relazione agli stessi renderà disponibile per pari importo il Plafond medesimo. Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i crediti fino allora non rientranti nel Plafond vi rientreranno automaticamente, in successione di data emissione e numero della fattura a partire dalla più vecchia, come tale intendendosi, a parità di data, quella con numero inferiore.

All'utilizzo del Plafond concorreranno tutti i Crediti ceduti in essere e non ancora incassati dal Factor.

Art. 12 - Revoca e riduzione del Plafond di credito

E' facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, i Plafond concessi dandone comunicazione al Fornitore tramite posta elettronica certificata o comunque con altro mezzo ritenuto rapido ed idoneo; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Fornitore (ex nunc), intendendosi pertanto escluso qualsiasi effetto retroattivo.

La revoca del Plafond fa cessare automaticamente la "rotatività" del Plafond. La revoca di un Plafond parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà, peraltro, l'accoglimento in garanzia di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di efficacia della comunicazione di revoca, purché le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia della comunicazione stessa e si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni già rese alla data medesima. I crediti eccedenti il Plafond o non aventi tali caratteristiche si considereranno invece definitivamente non garantiti dal Factor.

In caso di revoca di un Plafond, il Fornitore rimarrà obbligato a cedere al Factor i crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revoca e a non modificarne a danno del Factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli previsti per i crediti garantiti, sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti coperti dalla garanzia alla data della revoca.

In caso di revoca di un Plafond, ai soli fini dei rapporti imputati tra Fornitore e Factor, tutti i pagamenti effettuati dal Debitore, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal Fornitore, verranno imputati in base alla data di emissione e al numero della relativa fattura, a partire dalla più vecchia. Resta viceversa inteso che i pagamenti effettuati a titolo di riparto da procedure concorsuali cui il Debitore dovesse essere assoggettato saranno ripartiti in misura proporzionale tra crediti garantiti e non garantiti in essere alla data di efficacia della revoca del Plafond, mentre i recuperi e/o pagamenti effettuati da terzi verranno imputati prioritariamente ai crediti garantiti in essere.

In caso di riduzione di un Plafond, la rotatività del medesimo sarà operante nei limiti del minor importo solo dopo il pagamento dei crediti garantiti eventualmente eccedenti il nuovo limite.

Art. 13 - Riassunzione del rischio in capo al Fornitore

Nel caso di violazione/venir meno di una delle garanzie prestate dal Fornitore ai sensi dell'art. 3, il rischio assunto dal Factor con la rinuncia alla garanzia della solvenza, a cui è di regola tenuto il Fornitore, potrà ritornare in capo allo stesso, limitatamente ai crediti cui si riferiscono le garanzie violate/venute meno. Conseguentemente, il Fornitore sarà tenuto a riacquistare tali crediti corrispondendo al Factor un importo pari ai corrispettivi eventualmente già ricevuti oltre interessi e spese.

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Livio Cambi, 5
20151 Milano MI
Tel 02 88621
Fax 02 89457.036
e-mail:
info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

Sede Legale e Direzione Generale:
Milano, via Livio Cambi, 5 -
Capitale Sociale € 414.348.000,00
interamente versato - Iscrizione al
Registro delle imprese di Milano,
Codice Fiscale e P. IVA n°
01462680156 - R.E.A. n° 840973 -
Società con socio unico. Società
appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit, iscritta all'Albo dei
Gruppi Bancari cod. 2008.1 -
iscritta nell'Elenco generale ex art.
106 TUB al n. 28148 ed all'Elenco
speciale ex art. 107 TUB al n.
100005239.

In caso di violazione degli obblighi indicati nell'art. 2 e segnatamente a quello di cedere al Factor tutti i crediti vantati nei confronti di ciascun Debitore, nonché di violazione degli obblighi indicati nella Sezione "Obblighi del Fornitore", il Factor potrà diffidare il Fornitore ad adempiervi entro 15 giorni dal ricevimento della diffida.

Scaduto inutilmente tale termine, la garanzia di Pro soluto assunta dal Factor decade con effetto retroattivo se l'inadempimento si riferisce ad un ammontare di crediti pari o superiore al 30 % del complessivo ammontare di crediti ceduti, vantati alla data dell'inadempimento verso un medesimo Debitore. Il Plafond riferito a tale Debitore si intenderà quindi automaticamente annullato con effetto dalla data della sua concessione e il Fornitore sarà di nuovo tenuto a garantire la solvenza del Debitore ceduto relativamente a tutti i crediti verso il medesimo.

Qualora, invece, l'inadempimento riguardi un ammontare di crediti di importo inferiore, il Fornitore dovrà pagare una penale pari al 3% dell'ammontare dei crediti non ceduti o comunque interessati dall'inadempimento, salvo il maggior danno.

Il Factor potrà dichiarare la decadenza della garanzia, limitatamente a quei crediti per i quali il Fornitore sia inadempiente nei confronti del Factor al pagamento delle competenze e degli interessi, a qualsiasi titolo dovuti e nonostante questi gli abbia dato un termine non inferiore a quindici giorni per rimediare al proprio inadempimento.

Art. 14 - Sospensione della garanzia di solvenza del Debitore

Attese le garanzie prestate dal Fornitore in ordine all'esistenza e all'esigibilità dei crediti ceduti, qualora il Debitore non provveda al pagamento dei medesimi adducendo:

- inadempienze contrattuali del Fornitore;
- contestazioni sulle forniture;
- compensazioni con crediti vantati nei confronti del Fornitore,

la garanzia di Pro-soluto assunta dal Factor si intenderà sospesa relativamente ai crediti contestati ed il Fornitore potrà addivenire ad una composizione amichevole della vertenza con il Debitore entro 90 giorni dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore; in assenza di tale amichevole composizione il Fornitore sarà tenuto a riacquistare il credito corrispondendo al Factor un importo pari ai corrispettivi eventualmente già ricevuti, oltre eventuali interessi oneri e accessori.

Sezione V - DISCIPLINA DELLE CESSIONI DI CREDITI VANTATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - Ambito di applicazione della sezione

Gli articoli previsti dalla presente sezione V si applicano, ad integrazione/deroga delle altre condizioni del Contratto, in caso di cessione di crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione.

Art. 16 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

In caso di cessioni di crediti rientranti nell'ambito di applicazione della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, le Parti si impegnano, fin d'ora e per quanto di rispettiva competenza, all'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta Legge. In particolare il Fornitore, ad integrazione delle garanzie assunte ai sensi del precedente art. 3 e con gli effetti previsti dal Contratto in caso di loro violazione, garantisce l'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità, impegnandosi quindi anche ad indicare al Factor il proprio conto corrente dedicato comunicato alla stazione appaltante su cui il Factor dovrà effettuare il pagamento del Corrispettivo della Cessione nonché, per tutte le fatture emesse, i codici CIG (codice identificativo di gara) e, ove previsto, CUP (codice unico di progetto).

Il Fornitore si impegna a rispettare le prescrizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, al D.M. 3 aprile 2013 n. 55 in materia di fatturazione elettronica e s.m.i. e quindi garantisce che le fatture cedute al Factor sono state/saranno emesse, trasmesse e ricevute conformemente alle previsioni della suddetta Legge.

La mancata indicazione del conto dedicato e del CIG e/o CUP, ovvero il mancato rispetto degli obblighi in materia di fatturazione elettronica sono ostativi del pagamento anche in via anticipata del Corrispettivo della Cessione.

Qualora il Debitore non indichi il CIG/CUP all'atto del pagamento dei Crediti al Factor, il medesimo renderà indisponibili le somme ricevute. L'attribuzione al Fornitore delle somme di spettanza avverrà successivamente alla ricevuta comunicazione del CIG/CUP di pertinenza con data di contabilizzazione e valuta coincidente a quella della comunicazione.

Il Fornitore risponde – tenendone indenne il Factor - degli eventuali danni, perdite, oneri e conseguenze derivanti, anche in via indiretta e a qualsiasi titolo, al Factor medesimo dalla mancata, errata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui al presente art. 16 imputabile al Fornitore nonché dalla violazione degli obblighi di tracciabilità e in materia di fatturazione elettronica di pertinenza del medesimo.

Art. 17 - Formalizzazione della Cessione

La Cessione è soggetta alle formalità previste dalla Legge per la sua opponibilità al Debitore.

Art. 18 - Verifiche ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – Circolare 8 ottobre 2009, n. 29 della Ragioneria Generale dello Stato

Il pagamento del corrispettivo della Cessione da parte del Factor in favore del Fornitore è subordinato, salvo deroga da parte del Factor, alla ricezione da parte del medesimo della dichiarazione del Debitore di insussistenza in capo al Fornitore di situazioni di inadempienza rilevanti ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 rilasciata a seguito della verifica effettuata, quando prescritta, dal Debitore stesso ovvero da Equitalia S.p.A. (Agente nazionale per la riscossione).

Il Fornitore garantisce e si impegna a far sì che, all'atto della Cessione, non sussistano a suo carico irregolarità fiscali e contributive né, comunque, inadempienze rilevanti ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e relativi provvedimenti di attuazione e, al riguardo, si impegna a produrre

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Livio Cambi, 5
20151 Milano MI
Tel 02 88621
Fax 02 89457.036
e-mail:
info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

Sede Legale e Direzione Generale:
Milano, via Livio Cambi, 5 -
Capitale Sociale € 414.348.000,00
interamente versato - Iscrizione al
Registro delle imprese di Milano,
Codice Fiscale e P. IVA n°
01462680156 - R.E.A. n° 840973 -
Società con socio unico. Società
appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit, iscritta all'Albo dei
Gruppi Bancari cod. 2008.1 -
iscritta nell'Elenco generale ex art.
106 TUB al n. 28148 ed all'Elenco
speciale ex art. 107 TUB al n.
100005239.

documentazione attestante la regolarità della propria posizione fiscale e contributiva complessiva ed, in particolare, copia del DURC e dell'estratto conto rilasciato da Equitalia S.p.A. ovvero dall'Agente della riscossione di competenza da cui risulti l'insussistenza in capo al Fornitore di cartelle e/o avvisi di pagamento ovvero di provvedimenti pendenti nei suoi confronti.

Il Fornitore, successivamente alla stipula della Cessione, su richiesta del Factor, consegnerà al medesimo copia aggiornata della documentazione prevista al comma precedente. Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a comunicare tempestivamente e di sua iniziativa al Factor qualsiasi variazione della propria posizione fiscale e contributiva complessiva.

Senza pregiudizio per le disposizioni dei commi precedenti, qualora:

- risultino in capo al Fornitore situazioni di inadempienza ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 non sanate entro trenta (30) giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa contestazione da parte del Factor;
- il Fornitore non consegnerà al Factor la documentazione richiesta ai sensi dei commi secondo e terzo del presente art. 18, e da ciò derivi o possa derivare il mancato incasso dei Crediti ceduti la garanzia di pro soluto eventualmente assunta dal Factor sarà da considerarsi decaduta con riassunzione del rischio di insolvenza del Debitore da parte del Fornitore che sarà inoltre tenuto a restituire i corrispettivi relativi ai Crediti non incassati / incassabili eventualmente già ricevuti oltre a interessi e spese. Ad avvenuto esatto e completo pagamento di quanto dovuto dal Fornitore al Factor la Cessione relativa a tali Crediti si considererà risolta e priva di qualsiasi effetto.

Sezione VI - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 - Contabilizzazione e trasparenza del rapporto

Tutte le partite di dare ed avere che sorgeranno in dipendenza del Contratto e del conseguente rapporto di factoring, saranno annotate dal Factor, in uno o più conti, eventualmente articolati in sottoconti.

Il Factor invierà almeno una volta all'anno al Fornitore, salvo diversa periodicità richiesta dal Fornitore medesimo, il Documento di Sintesi e gli estratti conto sui quali saranno annotati: a credito del Fornitore e alla data dell'accettazione della Cessione da parte del Factor, l'ammontare del Corrispettivo dei Crediti che sarà reso disponibile successivamente al loro incasso o, in caso di mancato pagamento del Debitore ed al ricorrere delle altre condizioni contrattuali, entro il termine indicato all'art. 2; a debito del Fornitore e alla data di erogazione, l'ammontare dei Corrispettivi anticipati dal Factor e degli interessi maturati nella misura e alle condizioni concordate. Tali interessi sono soggetti a capitalizzazione salvo il caso di scioglimento del rapporto.

Resta inteso che, qualora, a qualsivoglia data, il tasso di interesse esigibile a qualunque titolo ovvero ogni altro eventuale compenso o remunerazione in conformità del Contratto sia superiore al tasso soglia come determinato ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche, il tasso di interesse esigibile ai sensi del Contratto così come ogni altro eventuale compenso o remunerazione sarà diminuito fino al limite massimo consentito dalla citata legge.

Se entro sessanta giorni dalla ricezione di quanto sopra nonché di ogni comunicazione del Factor sulla gestione dei Crediti ceduti o comunque inerente al rapporto in essere, il Fornitore non ne contesti il contenuto con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, gli estratti conto, i documenti contabili e le comunicazioni ricevute si intenderanno approvati dal Fornitore e faranno piena prova nei confronti dello stesso.

Ogni comunicazione del Factor sarà effettuata al Fornitore al suo domicilio per iscritto o tramite posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo di comunicazione, dal medesimo accettato, che consenta l'utilizzazione di un supporto durevole. Le comunicazioni di cui al successivo art. 21 possono anche essere accluse a estratti conto.

Art. 20 - Compensazione volontaria

Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ivi compresi i crediti di terzi nei confronti del Fornitore dei quali il Factor si sia reso cessionario o comunque garante.

In caso di inadempimento del Fornitore ad uno qualsiasi degli obblighi di pagamento nei confronti del Factor, questi potrà considerare liquidi ed esigibili i crediti indipendentemente dalle rispettive scadenze.

Art. 21 - Modifica unilaterale delle condizioni

In presenza di giustificato motivo, il Factor potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Fornitore con il preavviso previsto dalla legge. La comunicazione, redatta ai sensi di legge, si intenderà approvata ove il Fornitore non receda dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Fornitore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Qualora il Fornitore si avvalga della facoltà di recedere dal Contratto, le Parti procederanno alla liquidazione del rapporto, secondo le modalità previste nell'art. 24.

Art. 22 - Durata - Recesso

Il Contratto ha durata indeterminata; è facoltà delle Parti recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, all'altra Parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso. In caso di recesso si intenderanno automaticamente revocati tutti i Plafond concessi dal Factor, con cessazione della rotatività degli stessi, con effetto dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 23 - Clausola risolutiva espressa

Il Factor avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo lettera raccomandata (A/R) o posta elettronica certificata in caso di violazione:

- di una qualsiasi delle garanzie di cui all'art. 3 (Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai Crediti);
- dell'obbligo di consegnare tutta la documentazione relativa ai Crediti di cui al terzo comma dell'art. 4 (Informazione);
- dell'obbligo del Fornitore – di cui all'art. 5 (Rapporti con i Debitori) - di trasmettere immediatamente al Factor le somme eventualmente

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Livio Cambi, 5
20151 Milano MI
Tel 02 88621
Fax 02 89457.036
e-mail:
info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

Sede Legale e Direzione Generale:
Milano, via Livio Cambi, 5 -
Capitale Sociale € 414.348.000,00
interamente versato - Iscrizione al
Registro delle imprese di Milano,
Codice Fiscale e P. IVA n°
01462680156 - R.E.A. n° 840973 -
Società con socio unico. Società
appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit, iscritta all'Albo dei
Gruppi Bancari cod. 2008.1 -
iscritta nell'Elenco generale ex art.
106 TUB al n. 28148 ed all'Elenco
speciale ex art. 107 TUB al n.
100005239.

ricevute a seguito di pagamenti del Debitore erroneamente effettuati al Fornitore medesimo;

- del divieto del Fornitore - di cui all'art. 5 (Rapporti con i Debitori) - di assumere intese col Debitore con effetti sui Crediti senza il consenso scritto del Factor, in particolare di modificare le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, accordare abbuoni e riduzioni di prezzo, accettare dilazioni di pagamento e restituzione di merce, addivenire a transazioni con il Debitore, senza il consenso scritto del Factor;
- degli obblighi di cui all'art. 6 (Collaborazione) relativi alla fornitura di notizie di rilievo riguardanti il Debitore;
- degli obblighi di restituzione delle anticipazioni di cui all'art. 8;
- degli obblighi cui il Fornitore è soggetto per legge.

La risoluzione determina il venir meno dei Plafond concessi dal Factor.

Art. 24 - Effetti dello scioglimento del Contratto

In caso di scioglimento del Contratto resteranno valide ed efficaci le Cessioni di Crediti già perfezionate, ivi comprese le cessioni di crediti futuri o in massa che continueranno ad essere regolate dal Contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal Fornitore. Entro il termine di 15 giorni dalla data di efficacia dello scioglimento, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto ed il Fornitore avrà l'obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti non ancora incassati, e di corrispondere gli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione oltre alle spese. Ad avvenuta restituzione di detti corrispettivi, le cessioni dei relativi crediti si considereranno ad ogni effetto risolte. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura concordata nel Documento di Sintesi.

Art. 25 - Incedibilità dei crediti vantati nei confronti del Factor

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 secondo comma c.c., è fatto espresso divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti vantati nei confronti del Factor in dipendenza del Contratto e/o di singole cessioni di credito.

Art. 26 - Registrazione

Tutti gli oneri presenti e futuri inerenti e conseguenti al Contratto ed alle Cessioni, compresa l'imposta di registro se dovuta, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Art. 27 - Comunicazioni - Elezione di Domicilio - comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata

Qualsiasi comunicazione ai sensi del Contratto, salvo che sia altrimenti previsto da particolari clausole del medesimo ovvero da altri accordi sottoscritti tra le Parti, dovrà essere effettuata per iscritto per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, ovvero a mezzo fax o posta elettronica, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita, rispettivamente, alla data: del timbro postale apposto sulla ricevuta di ritorno della raccomandata, della ricevuta di consegna della p.e.c., della ricevuta di trasmissione del fax e di trasmissione della e-mail.

A tutti gli effetti del Contratto il Fornitore elegge domicilio, anche per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, all'indirizzo indicato in Contratto. Il Fornitore, con compilazione di apposito modulo, indica anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata cui il Factor potrà indirizzare validamente le sue comunicazioni, salvo l'obbligo del Fornitore di comunicare al Factor ogni eventuale variazione degli indirizzi di cui sopra.

Art. 28 - Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie - Mediazione

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Fornitore e il Factor relativa all'interpretazione ed applicazione del Contratto, il Fornitore può presentare un reclamo scritto all'apposito Ufficio presso la Direzione Legale del Factor al seguente indirizzo: via L. Cambi, 5 20151 Milano o via fax al n. +39 02 89457023 o per posta elettronica certificata all'indirizzo reclami.ucf@pec.unicredit.eu. Il Factor deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Fornitore non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Factor. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Fornitore di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Fornitore e il Factor devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it) dove è consultabile anche il relativo Regolamento oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Fornitore abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Art. 29 - Modifiche al Contratto

Fermo quanto previsto nel precedente art. 21, qualsiasi modifica al Contratto o integrazione del medesimo, per essere vincolante, deve risultare da uno specifico accordo scritto tra le Parti.

Art. 30 - Foro convenzionale

Per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

Art. 31 - Sostituzione delle Condizioni Generali

Le presenti Condizioni Generali sostituiranno, con effetto dalla data di sottoscrizione delle stesse, le Condizioni Generali eventualmente in precedenza sottoscritte dalle Parti, anche in relazione a rapporti di factoring già in essere a tale data tra il Factor e il Fornitore.

Data, luogo _____

Timbro e firma Factor _____

Data, luogo _____

Timbro e firma del Fornitore _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il Fornitore dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

- Art. 3: assunzione della garanzia della solvenza del Debitore da parte del Fornitore;
Art. 5: divieto del Fornitore di assumere intese col Debitore con effetti sui Crediti senza il consenso scritto del Factor;
Art. 6: obblighi di collaborazione a spese del Fornitore;
Art. 8: restituzione del pagamento anticipato del Corrispettivo;
Art. 10: obbligo inderogabile del Fornitore di cedere indistintamente tutti i crediti che vantera' nei confronti del Debitore a decorrere dalla data di validita' del Plafond concesso;
Art. 12: effetti della revoca e riduzione del Plafond;
Art. 13: riassunzione del rischio in capo al Fornitore;
Art. 16: pagamento del Corrispettivo della Cessione solo ad avvenuta ricezione dei codici CIG/CUP e con effetto dalla data di ricezione;
Art. 18: pagamento del Corrispettivo della Cessione subordinato all'esito delle verifiche ex art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - obblighi di collaborazione - inadempienze del Fornitore, decadenza della garanzia di pro-soluto e obbligo di restituzione del Corrispettivo; risoluzione della Cessione;
Art. 19: capitalizzazione degli interessi, approvazione tacita di comunicazioni contabili e utilizzo di forme di comunicazione diverse da quella scritta;
Art. 20: compensazione volontaria;
Art. 21: facolta' del Factor di modificare unilateralmente le condizioni del rapporto;
Art. 22: recesso;
Art. 23: clausola risolutiva espressa;
Art. 24: effetti dello scioglimento del Contratto;
Art. 25: incedibilita' dei crediti nei confronti del Factor;
Art. 26: registrazione;
Art. 30: foro convenzionale in via esclusiva;
Art. 31: applicabilita' delle nuove Condizioni Generali a rapporti in essere.

Data, luogo _____

Timbro e firma del Fornitore _____

Il Fornitore dà atto di aver preventivamente ricevuto copia del Foglio Informativo e di aver preventivamente ricevuto ed esaminato il presente testo contrattuale con i relativi allegati. Il Fornitore dà atto inoltre che un esemplare del presente Contratto, sottoscritto dal Factor, viene consegnato allo stesso Fornitore.

Data, luogo _____

Timbro e firma del Fornitore _____

Fine Condizioni Generali del servizio o dell' operazione
La parte restante di questa pagina è stata lasciata volutamente in bianco

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Livio Cambi, 5
20151 Milano MI
Tel 02 88621
Fax 02 89457.036
e-mail:
info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

Sede Legale e Direzione Generale:
Milano, via Livio Cambi, 5 -
Capitale Sociale € 414.348.000,00
interamente versato - Iscrizione al
Registro delle imprese di Milano,
Codice Fiscale e P. IVA n°
01462680156 - R.E.A. n° 840973 -
Società con socio unico. Società
appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari cod. 2008.1 -
iscritta nell'Elenco generale ex art.
106 TUB al n. 28148 ed all'Elenco
speciale ex art. 107 TUB al n.
1000005239.

Condizioni particolari per le future operazioni di factoring

Il rapporto di factoring instaurato con UniCredit Factoring S.p.A. sarà regolato dalle "Condizioni Generali per le future operazioni di factoring" (di seguito le "Condizioni Generali"), dalle "condizioni particolari" integrative/modificative delle prime (di seguito le "Condizioni Particolari") e dal Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del Contratto.

Le Condizioni Particolari integrano/modificano le Condizioni Generali con effetto dal momento della ricezione dell'accettazione da parte del Fornitore e, in caso di conflitto interpretativo e/o applicativo fra le Condizioni Particolari e le Condizioni Generali prevarranno le prime. Per tutto quanto non espressamente modificato/integrato dalle Condizioni Particolari, restano ferme ed invariate le previsioni delle Condizioni Generali con rinvio alle relative Definizioni.

Le presenti Condizioni Particolari disciplinano le cessioni dei crediti derivanti dal/i contratto/i ovvero dalla/e convenzione/i stipulati dal Fornitore con il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ("Debitore GSE") ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 28/11 e del D.M. 6 Luglio 2012 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti/incentivi all'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (la "Convenzione").

I suddetti crediti risulteranno dalle relative fatture (le "Fatture"), ove ne sia prevista l'emissione, ovvero dai documenti di rendicontazione pubblicati dal Debitore GSE (i "Rendiconti"). Pertanto ogni riferimento alle "fatture" indicato in Contratto sarà da riferirsi anche ai Rendiconti.

Cessioni di crediti diversi da quelli sopra indicati sono disciplinati, oltre che dalle Condizioni Generali, da apposite Condizioni Particolari diverse dalle presenti.

Condizioni Particolari

1. Obbligo di proporre in cessione crediti verso clientela determinata e conseguenze della relativa violazione

In deroga all'art. 2 delle Condizioni Generali il Fornitore e' obbligato di volta in volta a proporre in cessione e a segnalare al Factor tutti i crediti verso il Debitore GSE, derivanti dalla Convenzione, risultanti dai Rendiconti/Fatture emessi/e nei ventiquattro mesi successivi alla data di stipula della Cessione (i "Crediti"), salvo deroghe espressamente autorizzate dal Factor per iscritto.

[I Crediti si intenderanno ceduti al netto della ritenuta che il Debitore è tenuto ad effettuare al momento del pagamento dei Crediti a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 28 del DPR 600/1973, che il Fornitore dichiara essere pari al 4%. Eventuali variazioni intervenute nella applicazione della suddetta ritenuta dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Fornitore al Factor.]

La violazione dell'obbligo di cui al primo comma determina la decadenza "ex tunc" (dall'origine) del Plafond accordato dal Factor anche qualora l'inadempimento riguardi un solo Credito ed indipendentemente dalla sua entità, attesa la ritenuta gravità di tale inadempimento, con conseguente riassunzione del rischio di insolvenza del Debitore GSE in capo al Fornitore, ogni eccezione sin d'ora rimossa.

2. Pagamento anticipato del Corrispettivo

Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà, a suo insindacabile giudizio, effettuare versamenti anticipati del corrispettivo dei Crediti ricevuti in cessione nella Percentuale del 100,000 % sino alla concorrenza di un importo globale massimo pari a 5.000.000,00EUR.

3. Accordo di non procedere alla comunicazione/notifica della Cessione

Il Fornitore e il Factor convengono di non dare comunicazione/notifica delle Cessioni al Debitore GSE, restando ferme in ogni caso la loro validità ed efficacia nei rapporti tra le Parti e impregiudicati tutti i diritti e/o le facoltà spettanti al Factor quale cessionario dei Crediti. In mancanza di notifica/comunicazione della Cessione al Debitore GSE, rimangono prive di effetto le clausole delle Condizioni Generali applicabili alle Cessioni regolarmente notificate/comunicate.

4. Conferimento di mandato all'incasso dei Crediti al Fornitore

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Livio Cambi, 5
20151 Milano MI
Tel 02 88621
Fax 02 89457.036
e-mail:
info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

Sede Legale e Direzione Generale:
Milano, via Livio Cambi, 5 -
Capitale Sociale € 414.348.000,00
interamente versato - Iscrizione al
Registro delle imprese di Milano,
Codice Fiscale e P. IVA n°
01462680156 - R.E.A. n° 840973 -
Società con socio unico. Società
appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit, iscritta all'Albo dei
Gruppi Bancari cod. 2008.1 -
iscritta nell'Elenco generale ex art.
106 TUB al n. 28148 ed all'Elenco
speciale ex art. 107 TUB al n.
1000005239.

Il Factor conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza e a titolo gratuito a gestire e a incassare dal Debitore GSE i Crediti ceduti con obbligo di rendiconto. Il Fornitore accetta il mandato conferito impegnandosi ad operare con la massima diligenza facendosi carico di ogni adempimento inerente alla gestione ed incasso dei Crediti ceduti, compresi gli eventuali solleciti di pagamento, seguendo le istruzioni eventualmente ricevute dal Factor e astenendosi dal porre in essere comportamenti che possano in qualche modo pregiudicare la posizione del Factor medesimo.

In particolare, il Fornitore non potrà modificare, senza il preventivo consenso scritto del Factor, le condizioni della Convenzione e/o concludere transazioni. Il Fornitore, inoltre, dovrà comunicare immediatamente al Factor tutte quelle informazioni di cui venga a conoscenza, in maniera diretta o indiretta, riguardanti il Debitore GSE, che abbiano rilevanza ai fini del corretto adempimento delle sue obbligazioni di mandato e della salvaguardia dei diritti di cessionario del Factor.

Il Fornitore dovrà trasferire al Factor le somme ricevute dal Debitore GSE entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'incasso, secondo le modalità e nei termini comunicati dal Factor.

In caso di mancato pagamento da parte del Debitore GSE, il Fornitore dovrà comunicare al Factor, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata da inviare entro 5 (cinque) giorni dalla data prevista per il pagamento ("scadenza") dei Crediti, tale mancato incasso.

Decorso 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza dei Crediti, senza che il Fornitore abbia trasferito gli incassi al Factor o effettuato comunicazioni del mancato incasso al medesimo, i Crediti stessi si intenderanno pagati al Fornitore e gli impegni e garanzie contrattuali prestati dal medesimo violati con conseguente decadenza del pro soluto, riassunzione del rischio di insolvenza del Debitore GSE in capo al Fornitore e obbligo di restituzione da parte di quest'ultimo di quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione e spese.

5. Dichiarazioni e garanzie del Fornitore

In deroga all'art. 3 delle Condizioni Generali, il Fornitore, senza necessità di ulteriori conferme e con rinuncia ad ogni eccezione al riguardo, all'atto di ogni Cessione garantisce e/o si impegna a far sì:

a) che i Crediti, anche futuri, siano certi, anche nel loro ammontare (tenuto conto della ritenuta d'acconto ex art. 28 del DPR 600/1973 dichiarata applicabile) ed esigibili a scadenza;

b) che l'importo dei Crediti ceduti, anche futuri, sia incontestabilmente dovuto dal Debitore GSE al Fornitore ai sensi della Convenzione;

c) che la Convenzione sia validamente ed efficacemente stipulata nonché adempiuta esattamente e puntualmente dal Fornitore e non sussistano fra il Fornitore e il Debitore GSE reclami, contestazioni e controversie di qualsiasi natura che il Debitore GSE possa eccepire al Factor in sede di pagamento dei Crediti;

d) che quindi sussistano e permangano tutti i requisiti e i presupposti richiesti dalla normativa applicabile e dalla Convenzione per il riconoscimento e il pagamento dei Crediti, sicché siano da escludersi ipotesi di risoluzione, recesso, sospensione della Convenzione medesima e di conseguente annullamento, revoca e sospensione del pagamento dei Crediti;

e) che i Crediti, anche futuri, siano nella piena ed esclusiva titolarità e disponibilità del Fornitore e legittimamente trasferibili, non soggetti a sequestro, pignoramento, garanzia, gravame né ad altri vincoli a favore di terzi;

f) che non vi siano da parte del Debitore GSE o di terzi ragioni di arrotondamento, sconto, abbuono o compensazione, sia pur parziale, dei Crediti opponibili al Factor anche in sede di pagamento dei Crediti, ivi comprese ragioni di credito/compensazione ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i. e normativa attuativa o derivanti da inadempienze di carattere retributivo, previdenziale, fiscale, assicurativo verso dipendenti, collaboratori e/o subappaltatori; che, in ogni caso, eventuali ragioni di credito/compensazione del Debitore GSE ai sensi della Convenzione verranno dal Fornitore regolate a parte e direttamente onde evitare la riduzione degli importi dovuti dal Debitore GSE medesimo a titolo di pagamento dei Crediti;

g) che, all'atto della Cessione, il Debitore GSE non si trovi in stato di liquidazione, non abbia subito sequestri o pignoramenti ancora pendenti,

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Livio Cambi, 5
20151 Milano MI
Tel 02 88621
Fax 02 89457.036
e-mail:
info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

Sede Legale e Direzione Generale:
Milano, via Livio Cambi, 5 -
Capitale Sociale € 414.348.000,00
interamente versato - Iscrizione al
Registro delle imprese di Milano,
Codice Fiscale e P. IVA n°
01462680156 - R.E.A. n° 840973 -
Società con socio unico. Società
appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit, iscritta all'Albo dei
Gruppi Bancari cod. 2008.1 -
iscritta nell'Elenco generale ex art.
106 TUB al n. 28148 ed all'Elenco
speciale ex art. 107 TUB al n.
100005239.

ne' sia sottoposto a procedura concorsuale ne' sia stata richiesta una di tali procedure.

Fermo quanto previsto nell'art. 13 delle Condizioni Generali in relazione agli effetti della violazione/venir meno delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra, le Parti stabiliscono espressamente che eventuali richieste di ripetizione di pagamento avanzate dal Debitore GSE per contestazioni sui Crediti o per qualsivoglia altra ragione imputabile al fatto del Fornitore ai sensi della Convenzione, non possono essere rivolte nei confronti del Factor. Pertanto il Factor avrà diritto di trattenere quanto incassato e versatogli dal Fornitore quale mandatario in relazione al/i Credito/i oggetto di richiesta di ripetizione di pagamento del Debitore GSE, a fronte del diritto del Fornitore di trattenere, a sua volta, l'importo del Corrispettivo di Cessione pagato dal Factor per quel/i medesimo/i Credito/i.

6. Obblighi del Fornitore e poteri di controllo del Factor

A parziale deroga del comma 3 dell'art. 6 delle Condizioni Generali, il Fornitore, prima della Cessione, e' tenuto a produrre, quale documentazione attestante la regolarita' della propria posizione complessiva, copia del DURC e del certificato dei carichi pendenti; è tenuto altresì, su richiesta del Factor ed entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta stessa, a trasmettere al Factor l'ulteriore documentazione, aggiornata, attestante la regolarita' della propria posizione complessiva richiesta dal Factor ed, in particolare, copia dell'estratto conto rilasciato da Equitalia S.p.A. ovvero dall'Agente della riscossione di competenza da cui risulti l'insussistenza in capo al Fornitore di cartelle e/o avvisi di pagamento ovvero di provvedimenti pendenti nei suoi confronti. Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a comunicare tempestivamente e di sua iniziativa al Factor qualsiasi variazione della propria posizione fiscale e contributiva complessiva.

Il Fornitore e' tenuto a fornire al Factor un rapporto mensile in ordine all'attivita' di incasso svolta con evidenza degli interventi effettuati e corredo completo delle informazioni relative ai Crediti scaduti e impagati da oltre 30 (trenta) giorni.

Nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di vigilanza prudenziale, il Factor potra' eseguire sul Fornitore, con periodicità annuale o se, ritenuto, anche semestrale, direttamente o a mezzo di società di revisione incaricata, in relazione ai Crediti ceduti e dallo stesso gestiti in virtù del mandato conferitogli, controlli sui processi operativi e gestionali esistenti all'interno della struttura aziendale del Fornitore, volti a verificare l'attuazione di adeguate politiche e procedure di selezione e di gestione del credito nonché la corretta esecuzione del mandato all'incasso conferito.

Il Fornitore dovra' astenersi dal compiere atti pregiudizievoli per i diritti del Factor e dovra' collaborare con lui e nel suo interesse in qualunque iniziativa ritenuta congrua a tutela dei Crediti. In particolare, potrà avvalersi della facoltà di recesso anticipato dalla Convenzione ivi prevista solo previo accordo con il Factor, che non potrà essere irragionevolmente rifiutato.

7. Assunzione della garanzia di solvenza del Debitore da parte del Factor - requisiti, condizioni, esclusioni e ipotesi di decadenza

Il pagamento da parte del Fornitore delle commissioni indicate nel Documento di Sintesi non determina di per se' l'automatica assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento dei Crediti ceduti da parte del Debitore GSE (garanzia di solvenza); la garanzia di solvenza del Debitore GSE si intende assunta solo ove ricorrano i requisiti previsti nelle Condizioni Generali e nelle presenti Condizioni Particolari nonché nei termini indicati dal Factor all'atto della concessione del Plafond.

In parziale deroga all'art. 13 delle Condizioni Generali, in caso di mancato pagamento, da parte del Fornitore, di commissioni, interessi e spese entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione delle relative fatture da parte del Factor, il Plafond accordato si intenderà decaduto "ex tunc" (dall'origine) con conseguente riassunzione del rischio di insolvenza del Debitore GSE in capo al Fornitore.

8. Sostituzione delle Condizioni Particolari

Le presenti Condizioni Particolari sostituiranno, con effetto dalla data di sottoscrizione delle stesse, le Condizioni Particolari eventualmente sottoscritte dalle Parti in precedenza con riferimento alla stessa fattispecie.

I migliori saluti.

UniCredit Factoring S.p.A.

(firma Factor)

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Livio Cambi, 5
20151 Milano MI
Tel 02 88621
Fax 02 89457.036
e-mail:
info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

Sede Legale e Direzione Generale:
Milano, via Livio Cambi, 5 -
Capitale Sociale € 414.348.000,00
interamente versato - Iscrizione al
Registro delle imprese di Milano,
Codice Fiscale e P. IVA n°
01462680156 - R.E.A. n° 840973 -
Società con socio unico. Società
appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit, iscritta all'Albo dei
Gruppi Bancari cod. 2008.1 -
iscritta nell'Elenco generale ex art.
106 TUB al n. 28148 ed all'Elenco
speciale ex art. 107 TUB al n.
100005239.

Data, luogo _____

Timbro e firma del Fornitore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di approvare espressamente le presenti clausole:

1. Decadenza ex tunc del Plafond in caso di mancata cessione anche di un solo Credito ed indipendentemente dalla sua entità;
2. Pagamento anticipato del Corrispettivo;
4. Mandato al Fornitore - divieto del Fornitore di modificare, senza il preventivo consenso scritto del Factor, la Convenzione - decadenza della garanzia di pro soluto;
5. Violazione delle dichiarazioni e garanzie - ripetizioni di pagamento dei Crediti;
6. Poteri di controllo del Factor;
7. Assunzione della garanzia di solvenza del Debitore GSE da parte del Factor - requisiti, condizioni, esclusioni e ipotesi di decadenza.

Data, luogo _____

Timbro e firma del Fornitore

Il Fornitore da' atto di aver già ricevuto copia del Foglio Informativo e di aver preventivamente ricevuto ed esaminato il presente testo contrattuale con i relativi allegati.

Il Fornitore da' atto inoltre che un esemplare del presente Contratto, sottoscritto dal Factor, viene consegnato allo stesso Fornitore.

Data, luogo _____

Timbro e firma del Fornitore

Fine Condizioni Particolari del servizio o dell' operazione
La parte restante di questa pagina e' stata lasciata volutamente in bianco

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Livio Cambi, 5
20151 Milano MI
Tel 02 88621
Fax 02 89457.036
e-mail:
info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

Sede Legale e Direzione Generale:
Milano, via Livio Cambi, 5 -
Capitale Sociale € 414.348.000,00
interamente versato - Iscrizione al
Registro delle imprese di Milano,
Codice Fiscale e P. IVA n°
01462680156 - R.E.A. n° 840973 -
Società con socio unico. Società
appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit, iscritta all'Albo dei
Gruppi Bancari cod. 2008.1 -
iscritta nell'Elenco generale ex art.
106 TUB al n. 28148 ed all'Elenco
speciale ex art. 107 TUB al n.
1000005239.